



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "Aldo PALAZZESCHI"
Via Lancia n. 140 – 10141 TORINO
codice mecc. TOIC8AY00L codice fiscale 97770410013

☐ 01101166270 -01101166271

e-mail: toic8ay00l@istruzione.it

✉ **posta certificata** toic8ay00l@pec.istruzione.it

www.icpalazzeschi.it

codice univoco fatture : UF76DO



Regolamento di funzionamento del Consiglio di Istituto

Articolo 1- Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è l'Organo di Governo della scuola e, fatte salve le competenze specificamente previste per il Collegio dei docenti, per il Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe, esso ha potere deliberante, su proposta della Giunta esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola nelle materie espressamente stabilite dalla Legge.

Il Consiglio d'Istituto trova la sua definizione normativa:

- nel T.U. delle disposizioni in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il D. L.gs 16 aprile 1994, n. 297 (articoli 8 e 10);
- applicazione della Legge 15 marzo 1999, n.59 ("Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa");
- DPR 275/99 (Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle scolastiche ai sensi dell'art.21, della citata legge 59/99);
- Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche

Il Consiglio di Istituto è eletto, come da O. M. 15 /07/1991, n. 215, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4/08/1995, n. 293 del 24/06/ 1996 e n. 277 del 17/06/1998 ed eventuali ss. mod. e integrazioni.

Il Consiglio dell' I.C. PALAZZESCHI con una popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è composto da 19 membri:

- Dirigente Scolastico
- 8 rappresentanti del personale docente
- 8 rappresentanti genitori degli alunni
- 2 rappresentanti del personale ATA

Esso resta in carica, di norma, per 3 anni scolastici a partire dalla data del suo insediamento ed è presieduto da un Presidente eletto tra la componente genitori.

Art . 2 - Norma generale

Le riunioni del Consiglio sono disciplinate dal presente regolamento e si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria, secondo le necessità o almeno quattro volte l'anno, di norma, il lunedì o il mercoledì, alle ore 18.00, nella Sede della scuola secondaria di 1[^] grado di Via Lancia 140.

Il Consiglio può riunirsi in seduta straordinaria per determinazione del Presidente o della Giunta Esecutiva o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso, con espressa competenza della Giunta di stabilire il giorno e l'ora della riunione, oppure quando non siano esauriti i punti all'ordine del giorno di una seduta ordinaria.

La seduta di un Consiglio di Istituto può essere aggiornata su richiesta della maggioranza dei presenti, qualora si protragga oltre un ragionevole orario.

Art . 3 - Attribuzione del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio di Istituto esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

In materia finanziaria e patrimoniale delibera:

- il programma annuale e il conto consuntivo
- adotta il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)

- ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva
- verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi apporta le modifiche necessarie
- decide in ordine all'affidamento del servizio di cassa
- stabilisce il limite del fondo minute spese a disposizione per il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
- delibera le forme di flessibilità più opportune per l'orario delle lezioni e del calendario scolastico
- l'accettazione o la rinuncia di legati, eredità e donazioni
- l'alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi - acquisto ed alienazione di titoli di Stato
- partecipazione a progetti internazionali
-

Stabilisce i criteri in merito a:

- attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, reti di scuola, convenzioni, utilizzo locali scolastici da parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse di studio);
- partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali;
- organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola, comprese le attività para/inter/extrascolastiche (calendario scolastico, programmazione educativa, visite e viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità di bilancio;

Art . 4 - Presidenza

La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico, dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.

Il Presidente è un genitore, eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dai componenti il Consiglio.

Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti.

Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente che, in assenza del Presidente, assume tutte le attribuzioni spettanti al Presidente.

Il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori. In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età della componente genitori.

Il Presidente affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso.

Il Segretario può essere designato per l'intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta. Il segretario ha il compito di redigere il verbale sintetico della riunione e di sottoscriverlo, unitamente al Presidente.

Elezioni suppletive

Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio d'istituto:

- a) per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista di provenienza;
- b) nell'ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un'ulteriore alterazione strutturale del Consiglio;

c) nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.

Le elezioni suppletive sono indette dal Dirigente Scolastico come da normativa vigente.

I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

Art . 5 - Giunta Esecutiva

I Membri della Giunta Esecutiva sono eletti a scrutinio segreto da tutti i componenti del Consiglio di Istituto presenti alla seduta e non per componenti separati.

La Giunta Esecutiva è composta da due membri di diritto: il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituzione scolastica con funzione di Presidente e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che svolge anche funzioni di Segretario della Giunta stessa; due genitori, un docente, un membro del personale A.T.A.

In caso di revoca, decadenza o dimissioni irrevocabili di un membro elettivo della Giunta, il Consiglio procede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

La Giunta Esecutiva, convocata dal suo Presidente, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria secondo le necessità e comunque, prima di ogni seduta ordinaria del Consiglio di Istituto.

La Giunta Esecutiva può essere convocata in seduta straordinaria dal presidente o su richiesta di metà dei suoi membri eletti e le sedute sono aperte a tutti i membri del Consiglio di Circolo come uditori.

La seduta della Giunta è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

Essa predispone i lavori del Consiglio di Istituto, stabilisce l'ordine del giorno e cura l'attuazione delle delibere.

La Giunta ha piena autonomia di impostazione ed attuazione dei compiti ad essa demandati dalla legge, nel rispetto delle indicazioni scaturite dal Consiglio di Istituto.

Art . 6 - Convocazione

La convocazione del Consiglio di Istituto spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio o ad un altro membro del Consiglio da lui delegato con avviso scritto via e-mail a tutti i consiglieri e mediante affissione all'albo della scuola con l'indicazione del giorno, ora della riunione e argomenti da trattare.

La convocazione è disposta con congruo preavviso, di norma non inferiore a 5 giorni per le riunioni ordinarie e non inferiori a tre giorni per quelle straordinarie, mentre in caso di assoluta urgenza o gravità la convocazione potrà essere fatta anche telefonicamente con preavviso di 24 ore. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Consiglio può decidere anche un diverso ordine di trattazione. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti, a meno che, con voto a maggioranza assoluta, il Consiglio deliberi di discutere argomenti non all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno e i lavori del Consiglio sono preparati dalla Giunta Esecutiva.

Art . 7 - Iniziative delle proposte

L'ordine del giorno viene stabilito dalla Giunta.

Ciascun consigliere può indicare per iscritto alla Giunta presso l'Istituto, almeno 10 giorni prima della riunione, gli argomenti che intende far inserire nell'ordine del giorno.

Le proposte dei consiglieri dovranno essere motivate, la Giunta si esprime sulla competenza e iscriverà all'ordine del giorno prioritariamente gli argomenti collegati all'attività della scuola.

Possono altresì proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno, tutti gli organi collegiali (Collegio dei Docenti, Collegio di plesso, Consiglio di Interclasse/intersezione).

Prima dell'inizio della seduta altri argomenti potranno essere inseriti solo se rivestono carattere di urgenza e/o gravità e la loro inclusione sia approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Art . 8- Numero legale

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in carica. Il numero legale deve sussistere non solo all'inizio della riunione ma anche al momento della votazione.

Art . 9- Decadenza

Le eventuali assenze dalle riunioni del Consiglio di Istituto e della Giunta dovranno essere comunicate in precedenza all'ufficio di segreteria ed essere comunque giustificate. Dopo tre assenze consecutive ingiustificate il consigliere sarà dichiarato decaduto e viene sostituito secondo le modalità previste dalla legge. I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste; in caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario.

E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale che ne prende atto e, in prima istanza, può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.

Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo del Consiglio d'Istituto e, quindi, va computato nel numero complessivo dei componenti.

Art . 10- Pubblicità delle sedute

La convocazione delle riunioni del Consiglio d'Istituto è resa pubblica mediante affissione all'Albo d'Istituto e nel sito web della scuola, almeno 5 giorni prima della riunione, tranne nei casi di seduta straordinaria per cui è sufficiente una pubblicazione in tempo utile.

Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso, che dovranno astenersi da qualsiasi manifestazione che possa turbare il normale svolgimento delle sedute. Il pubblico può esprimere il proprio parere sulle proposte in discussione, previa autorizzazione del Presidente.

Il Consiglio di Istituto può tuttavia discutere e deliberare senza la presenza del pubblico qualora ragioni di delicatezza e riservatezza dell'argomento da trattare ne mostrino l'opportunità; in tale ipotesi il Consiglio dichiara segreta la seduta con apposita motivazione a verbale.

Il Consiglio deve discutere e deliberare in seduta segreta tutte le volte che deve trattare argomenti riservati, concernenti persone.

Al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita o il funzionamento della scuola il Consiglio di Istituto può invitare, con apposite delibere, a partecipare alle proprie riunioni, con facoltà di parola, rappresentanti degli Enti Locali o altre categorie.

L'invito viene rivolto dal Presidente del Consiglio su mandato della Giunta o del Consiglio stesso.

Art . 11- Svolgimento delle sedute

All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente procede alla verifica della presenza del numero legale e fattone constare la presenza, dichiara aperta la seduta.

Qualora non venga raggiunto il numero legale, trascorsi 30 minuti dall'ora dell'avviso di convocazione, il presidente dichiara deserta la seduta ed aggiorna i lavori ad una prossima seduta che deve avere luogo entro dieci giorni.

La dichiarazione di seduta deserta è riportata sul verbale, indicandovi il numero dei Consiglieri presenti e quello degli assenti.

La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione deve essere compiuta anche se all'inizio della seduta mancasse il numero legale.

Art . 12 - Interventi dei Consiglieri

Ciascun Consigliere può parlare nella seduta dopo aver ottenute la parola dal Presidente.

Art . 13 - votazione

Tutte le votazioni verranno effettuate in forma palese con alzata di mano ad eccezione di quelle che riguardano persone e che abbiano come finalità delle nomine. L'esito della votazione è proclamata dal Presidente.

Si intendono approvate le proposte che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei votanti, cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I Consiglieri che si astengono dal voto non sono computati nel calcolo dei votanti.

Nelle votazioni segrete le schede bianche, nulle o contestate, sono computate nel calcolo dei votanti. In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i Consiglieri possono esporre i motivi per le quali voteranno a favore o contro la proposta o i motivi per i quali si asterranno.

La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto.

Art . 14 - Deliberazioni

Le delibere devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Esse sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente, salvo che il Consiglio decida, all'unanimità, di mantenere la delibera valida.

Art . 15 - Verbali

I verbali delle riunioni del Consiglio di Istituto sono redatti dal segretario. Il verbale è un atto giuridico che dà conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta "fede privilegiata" di cui all'articolo 2700 del Codice Civile ed è l'unico documento che dà garanzia delle deliberazioni dell'Organo collegiale.

I verbali devono indicare l'ora di inizio delle sedute, i punti principali della discussione, il numero dei voti espresso a favore o contro ogni proposta e ogni altro elemento previsto dalla legge e dal presente regolamento. Se la deliberazione concerne questione di persone, dal verbale deve risultare che si è deliberato in seduta segreta. I verbali delle riunioni sono trascritti su apposito registro e sono approvati dal Consiglio di Istituto in seduta stante o nella seduta successiva (previa lettura). Essi sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art . 16 - Pubblicità degli atti

Gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati entro 10 giorni dalla relativa seduta del Consiglio nel sito della scuola. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti persone, salvo diversa richiesta dell'interessato.

Art . 17 - Commissioni di lavoro

Il Consiglio di Istituto può costituire delle commissioni miste a carattere consultivo, temporanee o permanenti, sugli argomenti che richiedano particolare approfondimento.

Art. 18 - Modifica al Regolamento e Diffusione

Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di istituto, previa inclusione della specifica voce all'ordine del giorno.

Il regolamento sarà oggetto di modifiche per eventuali introduzioni di nuove leggi.

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla vigente normativa.

Il regolamento viene pubblicato nel sito dell'Istituzione scolastica.

Torino, 18 dicembre 2019